

Studio Legale

Avv. Laura Maria Puzzo

Via Roma n 97 Calascibetta (EN)

p.e.c.: laura.puzzo@avvocatienna.legalmail.it

**ILL.MO TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA- SEZ. LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C CON ISTANZA EX ART. 700 C.P.C**

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

PER:

FRESTA ROSA nata a Catania il 01/04/1963 residente a Giarre in Via Mascagni, 15/B CF. FRSSRSO63D41C351Y rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto , dall' Avv. Laura Maria Puzzo, c.f.PZZLMR76C55C342F, del Foro di Enna, elettivamente domiciliata, ai fini del presente atto, presso e nello studio legale dell'Avv. Laura Maria Puzzo in via Roma n 97 Calascibetta (En), giusta procura in calce all'originale del presente atto e che, ai sensi e per gli effetti degli artt.125.I c.p.c. e 16.I d.lgs. n. 546/1992, dichiara che il rispettivo indirizzo p.e.c. è : laura.puzzo@avvocatienna.legalmail.it e numero di fax 0935568142, dove dichiara di voler ricevere le comunicazioni afferenti al proprio giudizio.

Contro

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA IN PERSONA DEL MINISTRO *pro tempore* , Viale Trastevere n 76/A ,00153 Roma, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania

USR – Sicilia – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA , in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in via G. Fattori n 90 Palermo, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania



Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia- in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania

AT/ - **AMBITO TERRITORIALE** di Pordenone in persona del dirigente *pro tempore*, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania

AT/ Catania - **AMBITO TERRITORIALE** di Catania in persona del dirigente *pro tempore*, con sede in via P. Mascagni Catania, domiciliato ex legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania

e nei confronti

di tutti gli insegnanti che hanno partecipato alla mobilità a.s. 2016/2017 e 2017/2018 e 2018/2019 di scuola PRIMARIA, per la classe di concorso EEEE POSTO COMUNE, che, con un punteggio inferiore alla ricorrente, hanno ottenuto come sede definitiva di trasferimento interprovinciale la Provincia di Catania e una sede in Sicilia.

controinteressati

OGGETTO: Illegittimità del trasferimento ottenuto nell'a.s. 2016/2017 e seguenti a causa dell'algoritmo impazzito utilizzato per la mobilità 2016/2017 e Riconoscimento servizio pre-ruolo prestato presso la scuola Paritaria sia ai fini del riconoscimento del punteggio per la mobilità a.s.2016/2017 e seguenti, sia ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la ricostruzione dei servizi della carriera e delle relative spettanze economiche maturate con il pagamento dei rispettivi arretrati.

PREMESSO IN DIRITTO

1.GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO E COMPETENZA TERRITORIALE.

In via preliminare, appare opportuno precisare che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.



Infatti, l'oggetto della presente controversia riguarda l'attribuzione della sede di servizio definitiva a seguito e successiva alla sottoscrizione del contratto di lavoro all'atto dell'assunzione come si evince dallo stesso contratto all'uopo stipulato.

In sostanza può essere paragonata all'assegnazione del "posto di lavoro" nel settore privato che il datore di lavoro stabilisce con il lavoratore.

Infatti il contratto sottoscritto dalla ricorrente descrive il tipo di rapporto di lavoro e le norme che lo regolano, in esso richiamate già nella premessa ossia l'art. 25 del CCNL del 29/11/2007 del comparto scuola.

Come si desume agevolmente trattasi di un contratto (sia pure per "accettazione") che stabilisce le uniche regole applicabili riportate dal vigente CCNL del Comparto scuola; pertanto non può che trattarsi di un diritto soggettivo perché il contratto ad oggi è in pieno svolgimento e la sua regolamentazione è stabilita esclusivamente dal vigente CCNL del Comparto scuola anche per la mobilità .

Anche il D. Lgs 165/01 demanda alla contrattualizzazione la mobilità interna ed esterna ai comparti del pubblico impiego.

Si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale è territorialmente competente per la causa de qua, secondo quanto previsto dall'art. 413 co. 5 c.p.c. ,che individua quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni *"la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni per garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"*. **Cass. Civ. sez. lav., n. 15344 dello 07.08.2004 e Cass. Civ. sez. lav., n. 21562 del 15.10.2007.**

La ricorrente sta , appunto , prestando servizio presso , in assegnazione provvisoria, l'IC San Giorgio di Catania su sostegno, senza titolo.

IN FATTO E IN DIRITTO

2. Procedura di mobilità ai sensi dei CCNI 2016 e 2017 e delle O.M. n 241/2016 e 221/2017 e seguente.

- La ricorrente ha prima del contratto a tempo indeterminato stipulato nell'a.s. 2015/2016 lavorato come insegnante precaria presso una scuola paritaria.

Dall'anno scolastico 2000/2001 ha effettuato supplenze temporanee in vari Istituti scolastici.



Nell'a.s.2007/2008, ha iniziato a svolgere e per diversi anni, servizio annuale presso l'Istituto Sacro Cuore di Giarre che ha ottenuto il riconoscimento di parità a decorrere dall'A.S. 2000/2001.

Dall'a.s. 2008/2009, fino 2014/2015 compreso, ha effettuato supplenze annuali con periodi superiori ai 180 giorni per anno scolastico.

Elementare Paritaria Sacro Cuore Casa Stella Maris di Giarre (CT), Via Alfie

- *dai 09/01/2006 al 26/01/2006 per n. 18 ore settimanali*
- *dal 18/09/2007 al 31/08/2008 per n. 18 ore settimanali*
- *dal 17/09/2008 al 09/05/2009 per n. 18 ore settimanali*
- *dal 01/09/2009 al 15/06/2010 per n. 18 ore settimanali*
- *dal 17/09/2010 al 15/06/2011 per n. 18 ore settimanali*
- *dal 19/09/2011 al 30/06/2012 per n. 18 ore settimanali*
- *dal 01/10/2012 al 31-05-2013 per n. 18 ore settimanali*
- *dal 01/10/2013 al 31/05/2014 per n. 18 ore settimanali*
- *dal 01/12/2014 al 09/06/2015 per n. 12 ore settimanali*

La ricorrente ha quindi svolto servizio pre-ruolo presso la scuola paritaria Sacro cuore di Giarre per ben **9 anni** ed avrebbe già dovuto ottenere, fin dalla mobilità a.s. 2016/2017, **ulteriori 54 punti (6 punti per 9 anni pre-ruolo=54) da aggiungere alle domande di mobilità.**

In data 23/09/2015, viene conferita alla ricorrente supplenza annuale su sostegno (priva di specializzazione) presso l'IC Roberto Rimini di Acitrezza presso cui svolgerà l'anno di prova - benché destinata all'IC Niccolini di Firenze avendo la stessa partecipato alla fase straordinaria di immissione in ruolo - avendo chiesto e ottenuto da GAE, su posto comune, l'assunzione ai sensi della Legge 107/2015 ART. 1 COMMA 98 LETTERA C.

Dall'anno scolastico 2016/2017, svolge servizio di ruolo presso l'IC Pier Paolo Pasolini, di Casarsa della Delizia (PD).



Per il corrente anno scolastico, ha ottenuto assegnazione provvisoria presso l'IC San Giorgio di Catania su sostegno, senza titolo, ma con esperienza annuale.

LA RICORRENTE E' STATA, QUINDI, COSTRETTA A RISIEDERE IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER PRESTARE SERVIZIO ,malgrado fosse coniugata con Patanè Salvatore nato a Giarre il 19/02/1957 ivi residente in Corso Matteotti, 52, CF. PTNSVT57B19E017Y docente a tempo indeterminato presso il Liceo Statale "Leonardo" di Giarre e la figlia Patanè Claudia nata a Catania il 12/06/1988 residente a Zafferana Etnea in Via Garibaldi, 162, direttore d'orchestra .

E' STATA COSTRETTA A DOVERE LAVORARE DA SOLA LONTANISSIMA DAL SUO NUCLEO FAMILIARE D'ORIGINE CHE SI TROVA IN SICILIA.

MA VI E' DI PIU' perché la figlia dal 2000 è anche affetta da diabete E PURTROPPO la ricorrente In data 24 novembre 2017, a seguito di seri disturbi tutt'ora in corso, si è sottoposta a Risonanza Magnetica, dalla quale è emersa ' una disastrosa condizione di salute, come si evince dall' allegato referto di Risonanza Magnetica, la colonna lombo-sacrale, nei tratti L3-L4, L4-L5 presenta significative alterazioni.

In VIA PRELIMINARE, rispetto alla trattazione dei profili di diritto che giustificano l'accoglimento **del presente ricorso, la deducente difesa ritiene necessario illustrare brevemente il quadro normativo** che disciplina la mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/17.

PREME FIN DA SUBITO EVIDENZIARE CHE L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO HA Già AVUTO MODO DI STATUIRE IN ACCOGLIMENTO TOTALE SIA I CAUTELARI CHE IL MERITO DI ANALOGHE FATTISPECIE NORMATIVE SIA PER QUEL CHE RIGUARDA LA QUESTIONE DELL'ALGORITMO IMPAZZITO CHE IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO PRE-RUOLO SCUOLA PARITARIA.

Con la L. n° 107 del 13.07.2015 il Legislatore ha introdotto il c.d. Piano Straordinario di Assunzioni per l'anno 2015/16 (cui ha preso parte anche la ricorrente) al fine di procedere con le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari.

La legge 107 è costituita da un unico articolo con ben 212 commi, con allegata una tabella relativa al cosiddetto "*organico di potenziamento*", suddiviso per Regioni e ordini di scuola nonché all' "*organico di potenziamento per il sostegno*", anch'esso suddiviso per Regioni e ordini di scuola.



L'art. 1, comma 108, della l.n. 107/2015 dispone: *“Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un **piano straordinario di mobilita’ territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia**, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia disponibili e autorizzati. Per l’anno scolastico 2016/2017 l’assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell’organico dell’autonomia nonché sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”*.

Il riferimento operato dal legislatore *all’organico dell’autonomia* supera la tradizionale dicotomia tra organico di diritto e organico di fatto.

L’*organico dell’autonomia* risulta costituito dall’organico di diritto già determinato per l’anno scolastico 2015/16, nonché dagli ulteriori posti per il potenziamento previsti nella tabella allegata alla legge n.107/2015.

Fino all’approvazione della citata legge, dominava la vulgata secondo cui accanto ad un organico destinato all’accertato fabbisogno di personale per l’anno scolastico successivo (c.d. “*organico di diritto*”) -rispetto al quale sono possibili scostamenti in occasione dell’avvio dell’anno scolastico, scostamenti dovuti ad un imprevisto aumento o calo delle iscrizioni con



conseguente aumento o decremento delle classi- l'amministrazione scolastica si affiderebbe ad un organico "parallelo", cosiddetto "*organico di fatto*"

Con la legge n. 107, l'autonomia scolastica – elevata a rango costituzionale giusta il disposto di cui all'art.117 Cost.- si trova dotata per la prima volta di un proprio organico che va oltre la necessità della mera copertura delle ore per l'attività di lezione frontale, al fine di poter meglio adempiere al delicato compito di offrire un'adeguata istruzione alle nuove generazioni (docenti di sostegno, docenti incaricati di seguire particolari progetti, ecc.- il cosiddetto "organico potenziato", ovvero ""organico dell'autonomia").

Oltre al piano straordinario di assunzioni, la legge in esame prevedeva che i docenti neo assunti fossero tenuti a presentare domanda di mobilità su tutto il territorio nazionale, senza tralasciare nessuna provincia.

Che si trattasse di un meccanismo a dir poco contorto (assunzioni in "fase 0", in "fase A", in "fase B", in "fase C"; trasferimenti disciplinati diversamente a seconda della situazione degli interessati- docenti già di ruolo o docenti neo-assunti, con conseguente scaglionamento delle operazioni di mobilità) era di tutta evidenza.

Altrettanto prevedibile era che un meccanismo così complicato e delicato fosse destinato ad incepparsi, se non altro per il fatto che si trattava di un meccanismo del tutto inedito e mai sperimentato.

Già al momento della pubblicazione dei primi movimenti, risultavano evidenti gli errori dell'*algoritmo*: docenti trasferiti a centinaia di chilometri dalla propria sede, a fronte di altri con un punteggio inferiore ai quali si erano visti assegnata la sede nella stessa provincia.

In un primo momento, i tecnici del Ministero -in sintonia con le organizzazioni sindacali- hanno "suggerito" ai docenti interessati di presentare istanza di conciliazione, onde correggere in autotutela i movimenti disposti.

Senonchè, questo tentativo di tamponare gli errori si è presto rilevato di difficile attuazione, vista la mole di dati che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare al fine di valutare non solo la legittimità delle istanze, ma anche l'esistenza di altri aspiranti ugualmente interessati al medesimo movimento, magari con un punteggio superiore rispetto al reclamante.

Si analizzano i seguenti motivi di diritto che rendono gli impugnati provvedimenti amministrativi affetti anche da ingiustizia manifesta.



1. Il funzionamento dell'algoritmo.

Il primo problema nasce da una lettura (e scrittura) frettolosa delle disposizioni contrattuali in materia di mobilità.

L'equivoco discende dal fatto che – pur essendo l'assegnazione delle sedi basata sull'*ordine di preferenza* di ciascun aspirante – le sedi dovevano essere assegnate in primo luogo ai docenti con un punteggio più alto.

Senonchè, secondo la tabella allegata al CCNI sulla mobilità (ordine delle operazioni), la così detta fase C (quella relativa alla contestata mobilità nazionale) si svolge nei seguenti termini.

Effettuazione della fase C, ambiti nazionali (FASE ALLA QUALE APPARTIENE LA RICORRENTE)

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
 - b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
 - b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
2. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
3. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza



Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, **per ciascuna preferenza**, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti O e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.

Orbene, con ogni probabilità, nel predisporre l'algoritmo i tecnici del Ministero- piuttosto che considerare come prioritario il criterio del punteggio e poi delle preferenze- taravano il funzionamento dell'algoritmo in primo luogo sulla preferenza e poi sul punteggio, creando così una sorta di "graduatoria" per ciascuna preferenza . **A tal fine, è stato articolato un Piano di assunzione straordinaria suddivisa in quattro distinte fasi.**

La prima fase (c.d. fase Zero) è stata riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (di seguito solo GAE) della propria provincia e nelle graduatorie dei concorsi antecedenti a quello del 2012.

La seconda fase (c.d. fase A) è stata riservata sempre ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE provinciali nonché ai docenti iscritti, questa volta, nelle graduatorie del concorso del 2012, essendo state -quelle antecedenti a tale data- definitivamente soppresse al termine della c.d. fase Zero.

La terza fase (c.d. fase B), non più provinciale ma nazionale, è stata poi riservata a tutti i docenti che non sono rientrati nelle due precedenti fasi provinciali per assenza di disponibilità rispetto alla propria posizione in GAE provinciale ovvero nelle graduatorie del concorso del 2012.

La quarta ed ultima fase (c.d. fase C), è stata infine riservata ai docenti inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non hanno ricevuto alcuna proposta di assunzione nel corso delle precedenti fasi.

In virtù della medesima l. n. 107/15, con la stipula del contratto individuale di lavoro ad ogni docente neoassunto è stata assegnata una sede provvisoria per l'a.s. 2015/16 ed è stata demandata alle operazioni di mobilità previste per l'anno successivo l'assegnazione della sede definitiva.



La l. n. 107/15 (art. 1, co. 108) ha infatti introdotto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17, la cui disciplina di dettaglio è resa dal CCNI del 08.04.2016 e dalla successiva OM n. 241/16.

L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016 ha poi previsto –anche per il predetto piano straordinario di mobilità- lo svolgimento di quattro distinte fasi di cui la prima (fase A) relativa ai soli trasferimenti ovvero ai passaggi di ruolo provinciali mentre le successive tre (fasi B, C e D) relative ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimento tra Ambiti Territoriali.

Più in particolare:

- la fase B ha riguardato i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, ai quali è stata riconosciuta la facoltà di presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo fuori provincia, indipendentemente dalla circostanza di aver presentato o meno domanda provinciale nella precedente fase A nonché i docenti neoassunti nell'a.s. 2015/16 da concorso del 2012 nelle fasi B e C del piano di assunzioni, i quali sono stati invece tenuti a presentare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un Ambito Territoriale nella provincia di assunzione;

- **la fase C (alla quale ha partecipato la ricorrente) ha riguardato invece i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE nelle Fasi B e C del piano di assunzioni; per essi è stata prevista un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale, acquisendo la titolarità solo su ambito;**

- la fase D ha riguardato infine i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE e da concorso nelle fasi Zero ed A ed i docenti neoassunti da concorso nelle fasi B e C del piano di assunzioni, per i quali è stata prevista la richiesta di trasferimento interprovinciale, in deroga al vincolo triennale, con ottenimento della titolarità solo su ambito.

2. I posti vacanti. Riflessi sul piano processuale e di merito.

Per meglio analizzare questa questione è bene rifarsi a quanto statuito dalla sentenza n. 117/2017 Tribunale di Lanciano.

La sentenza n. 117/2017 affronta il problema della necessità di integrazione del contraddittorio, finora risolto in diversi modi dalla giurisprudenza.

Secondo la condivisibile interpretazione fornita dal Tribunale di Lanciano, la presenza di numerosi posti rimasti vacanti dopo le operazioni di mobilità per la medesima tipologia di posto rende superflua l'integrazione del contraddittorio.



Si ricorda che -secondo l'art. 102 c.p.c.- l'ipotesi di litisconsorzio necessario si ravvisa solo nel caso in cui la decisione della causa *“non può pronunciarsi che in confronto di più parti”*.

Residuando altri posti disponibili, non appare dunque né necessario né indispensabile estendere il contraddittorio nei confronti di quei docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella stessa provincia o all'interno dello stesso “ambito territoriale”, essendo possibile assegnare il posto richiesto dai ricorrenti, senza per questo incidere sulla posizione acquisita dai colleghi.

Sul piano del merito, si osserva che -in presenza di posti rimasti disponibili nella stessa provincia di assunzione- risulta alquanto irragionevole il trasferimento “coatto” operato dall'Amministrazione nei confronti dei docenti neoassunti.

Si ricorda infatti che le assunzioni disposte nel corso dell'a.s. 2015/16 erano state effettuate sulla base di una tabella allegata alla legge medesima, che indicava analiticamente – Regione per Regione- il numero dei posti aggiuntivi, nonché tipologie di posto e ordine di scuola.

La stessa legge- nel prevedere la mobilità nazionale per i docenti neoassunti- stabiliva che la mobilità doveva essere disposta **su “tutti i posti dell'organico dell'autonomia”**, vale a dire su quegli stessi posti sui quali tali docenti erano stati assunti.

Non si comprendono pertanto le ragioni in forza delle quali centinaia di posti previsti dalla legge all'atto dell'assunzione non siano stati poi considerati nelle operazioni di mobilità, in violazione della stessa legge n. 107.

Tra l'altro, la medesima disposizione prevedeva che per l'anno scolastico 2016/17 *“l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia”*.

In molti casi, si è assistito al paradosso per cui il medesimo posto sul quale era stata disposta l'assunzione in ruolo non sia stato considerato nelle operazioni di trasferimento, per poi magicamente ricomparire in occasione delle operazioni per le assegnazioni provvisorie ed essere così riassegnato *provvisoriamente* al medesimo docente coattivamente trasferito al Nord!

3.ILLEGITTIMITA' MOBILITA' A.S. 2016/2017.

I MOTIVO:

-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 601 DEL d.LGS N 297/'94 ED ART 108 L. 107/2015.



- **-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 e 97 DELLA COSTITUZIONE ;**
- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI RAGIONEVOLEZZA NONCHÉ DEL CONNESSO PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE TRA LAVORATORI DI CUI ALL'ART. 6 D. LGS. N. 368/01 E ART. 45, COMMA2, D. LGS. N. 165/01 –**
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE [DEL CONSIGLIO, DEL 27 NOVEMBRE 2000, CHE STABILISCE UN QUADRO GENERALE PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO (GU L 303, PAG. 16)] ED ALL'ARTICOLO 14, [PARAGRAFO] 1, LETTERA C), DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE [DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 5 LUGLIO 2006 –**
- **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 1999/70/CE DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 1999 –**
- VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1,3,7,10,14, DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO D'EUROPA DEL 16/04/2014. VIOLAZIONE , IN PARTICOLARE, ART 14 CEDU.**
- **ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' , CONTRADDITTORIETA' DELL'ATTO ED INGIUSTIZIA MANIFESTA DEL CCNI DEL 2016 e 2017 017 E DELL'O.M.2016 e 2017 DEL 12.4.2017 SOTTO IL PROFILO DEL CONTRASTO CON TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE PRIMARIE E DI RANGO SECONDARIO**

Nella fattispecie in esame, la resistente P.A. ha operato in dispregio alle sopraindicate disposizioni normative.

Siffatto comportamento, pertanto, si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tale provvedimento, inoltre, non offre traccia di motivazione a sostanziare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI Mobilità per irragionevolezza e illogicità manifesta. Ciò, in aperta violazione dell'art. 10 del CCNL Scuola 2006-2009 e successive sequenze contrattuali, ai sensi del quale «*i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più*



agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti».

Ma vi è di più! La condotta del Ministero rende manifesto, ictu oculi, che ha operato e continua ad operare reiterando disparità di trattamento tra lavoratori e mettendo in tutta evidenza l'illogicità ed ingiustizia manifesta del suo operato.

A-VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme dei CCNI 2016 e 2017 che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**e comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- 1) dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- 2) dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;
- 3) della stessa **legge 107/2015, art. 1, comma 196**, laddove stabilisce: *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Ne deriva anche la palese illegittimità in riferimento alle seguenti norme della Costituzione:



_ **art. 3**, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo **97**, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, tra i quali principi di pari opportunità e di non discriminazione, che sono sottesi al principio di uguaglianza;

_ **art. 31, comma 1**, nella parte in cui dispone *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose”*;

_ **articolo 51, comma 1, della Costituzione**, nella parte in cui dispone che *“tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza”*;

_ **articolo 4, comma 2**, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l'articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell'attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività;

La natura dell'art.33 della legge 104/92 è chiaramente **“ NORMA IMPERATIVA”** in quanto collocata all'interno di una legge i principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazioni sociali ed assistenza delle persone handicappate.

Le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali **“Lex Specialis”** rispetto alle norme sulla mobilità ed assegnazione che sono di rango inferiore.

Di tale avviso sono tutti i Tribunali del Lavoro. Si citano solo a titolo esemplificativo: Tribunale di Messina n.14818/2017 del 31.7.2017, Tribunale di Catania dott. Mirenda, in accoglimento delle istanze dello scrivente difensore, R.g.3525/2017 Ordinanza del 31.7.2017, Tribunale di Vercelli 12.01.2017. Tribunale di La Spezia 14.11.2011

La ricorrente è stata oggetto anche di un'altra illegittimità riguardante la mobilità 2016.

Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 e quelli, come la deducente, proveniente dalle GAE, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della **“Buona Scuola”**), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e



c), statuisce solo che “... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ... ”; peraltro, e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis).

Non vi è dunque alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE. Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che “Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... ”; mentre per gli “... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... ” è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi che costoro “... parteciperanno a mobilità territoriale”.

Così facendo, solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 **e cioè da un concorso successivo, è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come la ricorrente, pur essendo in possesso di ben tre abilitazioni , conseguite con concorso ordinario per titoli e titoli conseguiti antecedentemente** vengono inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità. In tal modo, viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso successivo (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati (come la ricorrente).

Si è verificato quindi che nella fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase ZERO ed A (sia da Gae che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C.



Questa fase prevede, pur non essendo prevista dall'art.1, comma 108(ultimo periodo, così come modificato dal D.L.n 42/2016, convertito nella legge n 89/2016 , art.1 /bis), della legge 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (Gae e Gm) e docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C.

Appare evidente che la mobilità dei docenti prevista nella fase B e D si pone in netto contrasto con le disposizioni normative contenute nell'art.1. , comma 108 della L.107/2015.

2.ANALISI NORMATIVA SULLE SCUOLE PARITARIE.

L'articolo 33, comma 4, della Costituzione affida alla legge ordinaria il compito di fissare i diritti e gli obblighi cui sono tenute le scuole non statali, affinché possa essere assicurato ai loro alunni un “*trattamento scolastico equipollente*” (quindi “*pari*”) a quello degli alunni delle scuole statali”.

Prima di entrare nell'aspetto giurisprudenziale è importante analizzare la normativa di riferimento.

A tal proposito occorre precisare che la **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”**, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di SCUOLA PARITARIA. In particolare il **comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000** definisce “**SCUOLE PARITARIE**” tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6)

La legge 10.03.2000 n 62 ha cercato per la prima volta di regolamentare l'intricata questione della parità scolastica, individuando come obiettivo prioritario della Repubblica “*l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione per tutta la vita*” ed ha definito un “*Sistema nazionale di istruzione*” costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Entro questo sistema pluralistico , esercitano una funzione “pubblica” sia le scuole statali, sia le scuole private, sia quelle degli enti locali.

Dunque, la legge n 62/2000 si è mossa sul filo di un concetto giuridico di parità visto come insieme di regole (corrispondenza con gli ordinamenti generali dell' istruzione, coerenza con la domanda formativa delle famiglie, adozione dei requisiti di “qualità ed efficacia” fissati dalla legge) che le scuole non statali si impegnano a rispettare, per avere titolo ad esercitare legalmente compiti di istruzione. La verifica del rispetto di tali condizioni, previste analiticamente dal comma 4 dell'art.1 della legge, consente di attribuire alle istituzioni richiedenti il riconoscimento di scuola paritaria



(privata o di ente locale). Si tratta di un atto concessivo, che implica per i destinatari ulteriori doveri, in particolare la garanzia della libertà di insegnamento (in sintonia , comunque, con “il progetto educativo della scuola”) la non obbligatorietà –per gli alunni- delle attività extra-curricolari di carattere confessionale, l’assoggettamento alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione.

Tale legge, ha anche progressivamente inciso sul funzionamento delle scuole non statali ,per quel che riguarda la qualificazione del personale, introducendo elementi di graduale omogeneità con le scuole statali. Assoluta identità di obblighi scolastici rispetto agli insegnanti di scuola pubblica, identiche mansioni individuali e collegiali richiesti . Criteri di massima sono dettati dall’art.62 della l.62/2000 (**possesso dell’abilitazione, contratti individuali rispettosi dei contratti collettivi, non superamento del tetto del 25% di docenti volontari o a contratto a prestazione d’opera**) e **riconfermati in successive disposizioni amministrative come la C.M. 24/04/2002 n 46, la legge , c.d. Biagi, del 14/02/2003 n 30**, appare interessante menzionare, solo a titolo esemplificativo, la notazione relativa al personale docente della scuola primaria dove è previsto che per l’insegnamento delle lingue straniere , delle tecnologie informatiche e dell’educazione musicale , esso può essere affidato a personale munito di titolo specifico di studio specifico, purchè accompagnato da un’adeguata formazione didattica, modalità pressochè identica all’interno delle scuole statali.

Ne consegue che le scuole paritarie hanno avuto l’erogazione di finanziamenti diretti e specifici fondi anche per l’arricchimento dell’offerta formativa e per far fronte all’estensione dell’obbligo di istruzione. Infatti ai sensi dei commi 635 e 636 dell’art.1 della L.296/2006 (legge finanziaria del 2007) si è proceduto alla revisione del sistema di finanziamento delle scuole paritarie, oltre che ad un incremento dei fondi disponibili. Situazione ribadita in ogni legge finanziaria fino ad oggi.

Il Ministero per favorire la conoscenza del “sistema paritario” ha emanato disposizioni per la costituzione e gestione dell’Anagrafe Nazionale delle scuole paritarie.(nota MIUR 1088 del 08010.2008). Le istituzioni scolastiche non statali hanno utilizzato fino all’emanazione della L.62/2000 diversi dispositivi giuridici previsti dall’ordinamento: il riconoscimento legale(per le scuole secondarie), l’autorizzazione al funzionamento(per le scuole materne), la parificazione(per le scuole elementari) secondo le disposizioni del T.U. del 1994 (con le procedure di cui alla O.M. 26.06.1992 n 215).



Il decreto legge 5 dicembre 2005 n 250 (convertito, con modifiche, in legge 3 febbraio 2006 n 27) ha ricondotto le scuole non statali alle due sole tipologie di scuole paritarie e scuole non paritarie.

In relazione a tale dispositivo sono stati emanati specifici decreti in cui sono state regolamentate le procedure per il riconoscimento della parità scolastica ed il suo funzionamento (d.m.29.11.2007 n 267) nonché per l'inclusione ed il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie (d.m.29.11.2007 n 263). Con il D.P.R del 9 gennaio del 2008 n 23 sono state anche disciplinate le modalità di stipula delle convenzioni con le scuole primarie. Anche oggi con la riforma della "Buona scuola" del Governo Renzi L.107/2015, è rimasto immutato l'assetto riconosciuto alle scuole paritarie. Il comma 152 della L.107/'15 , prevede un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica affinché , poiché l'alunno può liberamente scegliere di frequentare o la scuola statale o la scuola paritaria, sia assicurata la coerenza del piano dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente, il rispetto delle regolarità contabile, della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro.

3. SUL PUNTEGGIO SPETTANTE PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO SCUOLA PARITARIA.

La legge sulla Parità Scolastica (n. 62/2000), attraverso il Decreto Legge n. 255 del 03/07/2001 art. 2.2, ***"I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*** (norma riconosciuta legittima e costituzionale dal **Consiglio di Stato con la sentenza 1102/2002**), ha dato pari dignità al servizio prestato nelle scuole paritarie.

Nonostante ciò l'Amministrazione non ha voluto interpretare che per analogia i docenti che insegnano o nella scuola statale o nella scuola paritaria godono degli stessi diritti.

In sintesi: molti docenti che hanno prestato servizio presso le scuole paritarie, ben individuate e definite dalla Legge n. 62/2000, si sono ritrovati a subire l'incoerenza e/o la non definizione precisa del punteggio del servizio prestato che è stato alternativamente valutato e non valutato:



- **valutato** nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali per l’inserimento e l’aggiornamento delle graduatorie istituite quali permanenti con Legge 124/99 e trasformate ad esaurimento con Legge 296/06;(allegato 2 –tabella Valutazione titoli Graduatorie ad Esaurimento-**allegato 8**)
- **non valutato** nella mobilità in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Da questa illogicità valutativa si è verificato che:

1. la ricorrente , come molti altri docenti , per effetto dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento in cui erano inseriti anche ai primi posti e il cui punteggio finale scaturiva dalla valutazione , anche, del servizio pre-ruolo “paritario”, sono stati immessi in ruolo;
2. Nella fase di mobilità 2016/2017 l’istante ha partecipato alla mobilità straordinaria con un punteggio definitivo con meno 54 punti spettanti perché non sono stati riconosciuti i punteggi relativi al pre-ruolo prestato nella scuola paritaria.

Ne consegue che la ricorrente è stata destinata in un luogo di lavoro diverso dagli ambiti territoriali richiesti, molto distante dalla sua famiglia, ma, soprattutto, spettanti con l’eventuale riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

4.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 62/2000 –

La legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all’istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est*: «il sistema nazionale d’istruzione, fermo restando quanto previsto dall’art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l’espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall’infanzia lungo tutto l’arco della vita (**Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517**). Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, **stessa posizione deve essere**



riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche per non incorrere in una disparità di trattamento.

Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non può persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private

e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie.

Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della

Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a

pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono alle stesse il potere di

rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso

modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne

l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in generale, in ordine al

progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale

(comma 3). Quanto precede, in una parola la "parità", a seguito di un espresso riconoscimento

- a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), previo

Accertamento dell'originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della

parità (comma 4), fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione.

Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell'ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l'insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie.

E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con

Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: ***"i servizi di insegnamento prestati***

dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono

valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. " Infatti la

norma dice che : *i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura*

per il servizio prestato nelle scuole statali.

Valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.

La tabella di valutazione dei titoli allegata al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a. s. 2016/2017, sottoscritto in data 8 aprile 2016, al punto I ("Anzianità di servizio"), lett. B), prevede "per ogni anno di servizio pre-ruolo" l'attribuzione di "Punti 3".



Rientrano nel calcolo dei 3 pp. anche i servizi svolti in altro ruolo rispetto a quello di attuale appartenenza.

Il servizio svolto dalla ricorrente nelle scuole paritarie, dunque, è stato integralmente valutato ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento e di conseguenza ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, ma paradossalmente non è valso nulla ai fini della mobilità.

Preme a questo punto porre l'attenzione sul fatto che lo stesso Ministero con la fase straordinaria di immissione in ruolo L.107 ha disposto una mobilità nazionale su tutti i posti in organico di potenziamento ciò vuol dire il 100% dei posti vacanti.

LA RICORRENTE NON HA POTUTO NEANCHE AGGIUNGERE 54 PUNTI IN PIÙ ALLE PROPRIE DOMANDE DI MOBILITÀ DALL'A.S. 2016/2017 AD OGGI PERCHÉ IL Ministero non le ha permesso di aggiungere il punteggio pre-ruolo per aver svolto servizio presso le scuole paritarie.

La ricorrente avrebbe già dovuto nella mobilità a.s.2016/2017 ottenere la sede di trasferimento nella provincia di Catania atteso che aveva un punteggio di 15 + 6 punti ricongiungimento quindi 21 punti . ED INVECE HA OTTENUTO COME SEDE DI TRASFERIMENTO FIRENZE CHE NON ERA NEANCHE STATA INDICATA TRA LE 43 PREFERENZE SCELTE ALL'INTERNO DELLA PROPRIA DOMANDA DI MOBILITÀ'.

A titolo esemplificativo si allega stralcio del bollettino per l'anno scolastico 2016/2017 dal quale si evince che tanti insegnanti nella classe di concorso primaria fase d hanno ottenuto con un punteggio inferiore alla deducibile la sede del trasferimento in Sicilia negli ambiti richiesti dalla ricorrente nella domanda di mobilità 2016/2017.

Si riportano, altresì, i nominativi dei docenti movimentati sugli altri ambiti territoriali della SICILIA, in particolare Catania, parimenti richiesti in domanda dalla ricorrente, i quali hanno ottenuto il trasferimento nonostante il minore punteggio e l'assenza di titoli di preferenza.

ELENCO NOMINATIVI TERRITORIALE

PROVINCIALE DI . FASE D- Sicilia 2016 2017
AN COMUNE

Sicil ia	Catan ia	GRDG RZ70T	GIORDA NO	GRAZIA	13/ 12/	C T	34	D	SIC 000	SICILIA AMBITO 0009
-------------	-------------	---------------	--------------	--------	------------	--------	----	---	------------	------------------------



		53B428 W			19 70				000 9	
Sicilia	Catania	LVRM RS78P 69G59 7P	OLIVERI	MARIA ROSA	29/ 09/ 19 78	C T	55	D	SIC 000 000 6	SICILIA AMBITO 0006
Sicilia	Enna	PGLSR N74D4 4C342 H	PUGLISI	SABRINA	04/ 04/ 19 74	E N	21	D	SIC 000 001 1	SICILIA AMBITO 0011
Sicilia	Messina	BNGB RZ60P 57Z600 N	BONGIO VANNI	BEATRIZ	17/ 09/ 19 60		11 8	D	SIC 000 001 3	SICILIA AMBITO 0013
Sicilia	Siracusa	BGLC HR72D 53F258 O	BAGLIER I	CHIARA	13/ 04/ 19 72	R G	29	D	SIC 000 002 6	SICILIA AMBITO 0026
Sicilia	Siracusa	RGNM DL77C 45B429 N	ARGENT O	MARIA ADELE	05/ 03/ 19 77	C L	68	D	SIC 000 002 6	SICILIA AMBITO 0026

Si indicano i nomi degli insegnanti che in fase D hanno ottenuto la mobilità in Sicilia , negli ambiti richiesti nella domanda di mobilità dalla ricorrente in FASE C e che quindi aveva il diritto ad ottenere tali posti prima delle insegnanti indicate .

La RICORRENTE nella domanda di mobilità a.s. 2016/2017 aveva indicato come ambiti, tra i primi 28 quelli della Sicilia di seguito riportati:

- 1 SICILIA AMBITO 0006 **ambito in cui un' insegnante appartenente alla fase D ha ottenuto la sede di trasferimento**
- 2 SICILIA AMBITO 0009 **ambito in cui un' insegnante appartenente alla fase D ha ottenuto la sede di trasferimento**
- 3 SICILIA AMBITO 0010
- 4 SICILIA AMBITO 0007
- 5 SICILIA AMBITO 0008
- 6 SICILIA AMBITO 0014
- 7 SICILIA AMBITO 0026 **ambito in cui un' insegnante appartenente alla fase D ha ottenuto la sede di trasferimento**



8 SICILIA AMBITO 0025
9 SICILIA AMBITO 0011 **ambito in cui un' insegnante appartenente alla fase D ha ottenuto la sede di trasferimento**
10 SICILIA AMBITO 0012
11 SICILIA AMBITO 0013 **ambito in cui un' insegnante appartenente alla fase D ha ottenuto la sede di trasferimento**
12 SICILIA AMBITO 0023
13 SICILIA AMBITO 0024
14 SICILIA AMBITO 0004
15 SICILIA AMBITO 0005
16 SICILIA AMBITO 0016
17 SICILIA AMBITO 0017
18 SICILIA AMBITO 0019
19 SICILIA AMBITO 0020
20 SICILIA AMBITO 0021
21 SICILIA AMBITO 0022
22 SICILIA AMBITO 0002
23 SICILIA AMBITO 0003
24 SICILIA AMBITO 0028
25 SICILIA AMBITO 0015
26 SICILIA AMBITO 0018
27 SICILIA AMBITO 0001
28 SICILIA AMBITO 0027

E' di tutta evidenza, analizzando lo stralcio del bollettino, che già la sede indicata nel primo ambito dalla ricorrente AMBITO 0006 , avrebbe dovuto essere assegnata in Sicilia , poiché i docenti che hanno ottenuto l'assegnazione definitiva hanno un punteggio inferiore alla ricorrente e **SONO SOPRATTUTTO APPARTENENTI AD UNA FASE SUCCESSIVA LA D RISPETTO ALLA FASE C ALLA QUALE HA PARTECIPATO LA RICORRENTE.**

PREME A QUESTO PUNTO EVIDENZIARE CHE proprio l'Ill.Mo tribunale di Catania ha già statuito su vicende analoghe in pieno accoglimento.

E' di tutta evidenza , quindi, dimostrato il diritto della ricorrente ad ottenere una sede di trasferimento nella mobilità 2016/2017 , già nel primo Ambito richiesto 0006, che ha partecipato alla suddetta mobilità in fase C mentre tanti insegnanti appartenenti alla fase successiva D hanno ottenuto la sede in Sicilia.

Ma vi è di piu'!

In particolare, nel sito web del **Ufficio Scolastico Provinciale di Catania** è stato pubblicato un **atto avente ad oggetto "ASSEGNAZIONE SEDE A SEGUITO DI CONCILIAZIONI"**, dal



quale emerge che, per l'ordine di scuola PRIMARIA tipo di posto COMUNE, **sono state trasferite, a livello interprovinciale, docenti appartenenti alla Fase C con punteggi inferiori a quello della ricorrente.** Per effetto di tali conciliazioni le docenti beneficiarie hanno avuto assegnata una sede di servizio.

Quanto sopra descritto denota che il posto richiesto dalla ricorrente (anzi, più posti) era esistente e disponibile e che è stato assegnato in palese violazione delle disposizioni vigenti in materia come sopra descritte.

Si è, infatti, creato un indebito vantaggio in favore di chi non ha titolo (docenti da movimentare e movimentate in fase C, quindi, dopo la ricorrente) a scapito di chi, invece, avrebbe avuto pieno diritto ad avere il posto oggetto della conciliazione.

In altre parole, nel mal riuscito intento di “sanare” le numerose illegittimità che hanno connotato i movimenti dei docenti appartenenti alla FASE C, numericamente ben più numerosi, l'amministrazione scolastica li ha ufficialmente invitati a presentare tentativi di conciliazione al fine di trovare loro una “sistemazione”, trovandola, a discapito di ogni regola giuridica.

Si precisa che la ricorrente non ha mai ricevuto alcuna comunicazione della intervenuta proposizione dei tentativi di conciliazione in questione; tantomeno, dal contenuto degli stessi, ove siano rinvenibili, può mai evincersi la sua qualità di “controinteressata”.

Ciò denota la violazione dei basilari principi in materia di garanzia del contraddittorio, oltre che delle regole che presiedono alle procedure di conciliazione ed implica l'impossibilità di opporre all'avente titolo un'intervenuta conciliazione tra altre parti.

La conciliazione giudiziale ha efficacia vincolante, in riferimento ai soggetti, esclusivamente per gli stipulanti e non può estendere nemmeno tale limitata efficacia vincolante nei confronti dei terzi **Cfr. Cass. 11488 del 29 ottobre 1991**, confortata da **Cass. civ., Sez. lav., 13 agosto 2007 n. 17670** e da Cass. 24 novembre 2008, n. 27876.

Alla luce di quanto sopra, si contestano, in particolare, le conciliazioni effettuate, per le sedi espresse dalla ricorrente in domanda, in favore delle seguenti docenti

Cognome e Nome	Ambito territoriale di	Ambito Territoriale		Tip o di
----------------	---------------------------	------------------------	--	-------------



ARCARA	PIEMONTE	SICILIA	27	comune
BONANNO ANTONELLA	LOMBARDIA	SICILIA	12	Comune
CAPPADONNA	LOMBARDIA	SICILIA	51	Comune
CONSOLI SIMONA	LOMBARDIA	SICILIA	18	Comune
GROSSO MARINA	LOMBARDIA	SICILIA	39	Comune
IMBURGIA LOREDANA	LOMBARDIA	SICILIA	6	Comune
MANCUSO VENERA	LOMBARDIA	SICILIA	15	Comune
MIRAGLIOTTA MARIA	EMILIA	SICILIA	61	Comune
MOTISI MARIA RITA	LOMBARDIA	SICILIA	61	Comune
ORLANDO CARMELA	FRIULI	SICILIA	24	Comune
PALAZZO ROSARIA	LOMBARDIA	SICILIA	69	Comune
RANIOLO MARIA	LAZIO	SICILIA	65	Comune
RACITI ANGELA	TOSCANA	SICILIA	59	Comune
SORBELLO ROSA	PIEMONTE	SICILIA	14	comune
SAMBATARO	TOSCANA	SICILIA	36	Comune
SCAGLIONE BIAGIA	FRIULI	SICILIA	15	Comune

Una volta venutane a conoscenza, la ricorrente ha formalmente diffidato ad annullare quanto illegittimamente posto in essere, chiedendo l'assegnazione della sede in Sicilia che le spetta di diritto , senza, però, ottenere alcuna risposta.

ANCORA SULL'ALGORITMO IMPAZZITO

Si evidenzia fin da subito che poiché ormai in tutti i Tribunali d'Italia sono depositati ricorsi simili a quello in oggetto che vedono , sempre, soccombente il M.I.U.R., lo stesso ha diramato apposite circolari interne affinché i posti della mobilità assegnati su sentenza siano creati ex novo dall'organico di fatto (cioè posti per incarichi annuali ed assegnazioni provvisorie) per evitare di azionare reazioni giudiziarie a catena degli insegnanti che perderebbero il posto precedentemente assegnato.



Tale vicenda è appunto spiegabile dal fatto che il piano di mobilità varato dal MIUR non è stato in grado di applicare correttamente il criterio di assegnazione alle sedi di preferenza sulla base del punteggio, così come previsto dal CCNI: *“l’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio”*. E’ stato rilevato il mal funzionamento dell’algoritmo in ragione del quale il MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie dei movimenti per mobilità a.s. 2016/2017 e seguenti. Infatti, come constatato su scala nazionale, l’algoritmo predisposto ha determinato diversi errori nell’attribuzione degli ambiti in quanto la procedura adottata dal sistema informativo non ha rispettato quanto previsto dal CCNI sulla mobilità sul rispetto del punteggio e dell’ordine delle preferenze: assegnare ad ogni aspirante la prima sede-ambito libero al proprio turno sulla base delle fasi, del punteggio, delle precedenze e delle tipologie di posto per le quali aveva titolo. Numerosi, infatti, sono stati i casi in cui gli insegnanti si sono visti sopravanzare da altri colleghi assegnati a sedi “vicino casa” seppur in possesso di un punteggio inferiore. Contro tale l’algoritmo “impazzito” dello scorso anno, sono stati proposti numerosi ricorsi giurisdizionali e tutti i Tribunali aditi hanno confermato che è il punteggio l’unico vero criterio cui tener fede nelle operazioni di mobilità “nel senso che, in assenza di titoli di precedenza, per ciascuna preferenza indicata prevale l’aspirante con il punteggio più elevato, mentre invece l’ordine delle preferenze è decisivo solo a parità di punteggio” “una diversa interpretazione della norma collettiva si porrebbe, inoltre, in violazione del principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito. La procedura di mobilità, infatti, costituisce una procedura concorsuale di impiego, basata sulla redazione di graduatorie e, quindi, lo scorrimento della graduatoria vincola l’amministrazione e la violazione di tale principio dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi, incertezza che contrasta con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento della P.A.”

Tale vicenda ha fatto sì che, tale algoritmo non trovasse più applicazione nella nuova mobilità dell’a.s. 2017/2018 atteso che è stato dimostrato al Tar del Lazio più volte, in diversi ricorsi sono stati richiesti perizie tecniche e codici dell’algoritmo che hanno dimostrato che era strutturato in maniera da non riconoscere ad assegnare correttamente la sede richiesta in base al punteggio posseduto ma che ha operato attribuendo le sedi senza nessun criterio, impazzendo appunto, e confermato da tantissime sentenze del Consiglio di Stato che a causa dell’errato funzionamento dell’algoritmo impazzito i docenti hanno avuto un grave ed irreparabile danno.

Anzi a voler sottolineare l’ingiustizia manifesta effettuata con il proprio agire amministrativo dal Miur basti ricordare la circostanza che l’OM n. 241/16 impugnata innanzi al GA, con cui il MIUR ha determinato –come visto- le modalità di applicazione del CCNI, è un atto avente portata generale, destinato a produrre effetti non solo nei confronti dei docenti che hanno presentato ricorso bensì nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura. Ciò significa che la sospensione della sua



efficacia, disposta dal TAR Roma con ordinanze n. 3588/16 e n. 4720/16, precludeva al Ministero di adottare ogni e qualsivoglia atto consequenziale rispetto a quello sospeso (vd. **Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 6473 del 06.09.2010; TAR Palermo, Sez. III, sent. n. 2274 del 01.03.2010; TAR Napoli, Sez. I, sent. n. 6586 del 09.07.2007; TAR Bari, Sez. I, sent. n. 24 del 04.01.2001**). Il MIUR era quindi tenuto a sospendere l'intera operazione di mobilità nazionale, con riferimento a tutti i docenti che hanno presentato domanda, in ottemperanza a quanto disposto dalle ordinanze n. 3588/16 e n. 4720/16.

Tale orientamento è stato recepito da tutti i tribunali *d'Italia* che già in fase cautelare, appurando il mancato scorrimento della graduatoria in ordine al punteggio, hanno disposto la rettifica dei trasferimenti oggetto di ricorsi.

Si indicano , solo per brevità di trattazione le ultime sentenze di accoglimento dei Tribunali del lavoro in ordine temporale.

Tribunale di Milano – Sentenza n. 848-2017 del 23 marzo 2017, Trib. Lanciano, sentenza n. 114/2017 , Tribunale di Ravenna ordinanza del 3.2.2017, Barcellona Pozzo di Gotto ordinanza n 2003/2017, Tribunale di Forlì – Sentenza n. 211-2017 del 12 luglio 2017, Tribunale di Trani del 05.9.2017; Tribunale di Forlì n 2380 del 11.12.2017 .

La docente, nel legittimo tentativo di avvicinarsi al proprio nucleo familiare a Catania si è nuovamente sottoposta a procedure di mobilità per l'a.s. 2017/18, regolate dal CCNI dell'11.04.2017 indicando 9 ambiti e 6 scuole con un **punteggio di 18 più 6 punti = 24 punti** ma non ha ottenuto la sperata mobilità in Sicilia perché **NON LE È STATO PERMESSO DI AGGIUNGERE I 54 PUNTI PER IL SERVIZIO PRESTATO PRESSO LA SCUOLA PARITARIA . ANCHE PER L'A.S. 2018/2019 L'ISTANTE HA PRESENTATO DOMANDA DI MOBILITA', SENZA POTER SEMPRE AGGIUNGERE IL PUNTEGGIO PRE-RUOLO MATURATO DI 54 PUNTI , MA E' SEMPRE RIMASTA CON SEDE DI TITOLARITA' A PORDENONE.**

Ma l'amara verità è che con la mobilità 2015/2016 si è attivata una vera e propria reazione a catena che ha compromesso definitivamente le chances di ottenere una sede di mobilità in Sicilia. Infatti avendo precluso, illegittimamente, la possibilità di ottenere nell'anno in questione una mobilità interprovinciale è divenuto poi , quasi impossibile ottenerla, mentre sarebbe stato , una volta ottenuta una sede in Sicilia nel 2016, molto agevole, poi, ottenere una mobilità provinciale per avvicinarsi al proprio nucleo familiare.

Si richiama in questa sede quanto già sopra articolato volendo però evidenziare all'Ill.mo Giudicante che oltre alle lamentate illegittimità il Ministero ha per questa mobilità disposto che



solo il 30% dei posti in organico possano essere ricoperti appunto tramite i trasferimenti nazionali e solo il 10% per i passaggi di ruolo. Situazione , illegittima, illogica e produttiva di disparità di trattamento che è stata reiterata dall'amministrazione anche nella mobilità a.s. 2017/ 2018 con il CCNI del 11.4.2017 e l'O.M. 221/2017. **Nuovamente, la condotta illegittima ed d' ingiustizia manifesta, reiterata dal M.I.U.R. ha provocato un grave ed irreparabile danno per la ricorrente, atteso che le modalità di trasferimento per l'a.s. 2017/2018 non sono state più soggette alla scansione per fasi come lo scorso anno ma definite , solo ed esclusivamente, in base al maggior punteggio maturato ai fini della graduatoria di mobilità e delle relative precedenze.**

Appare evidente, allora, che la condotta amministrativa è stata resa in palese contrasto con il principio di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione artt. 3 e 97 della Costituzione.

Che, il CCNI 2017 nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, **fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5;**

Che, l'art.6 comma 2 del predetto CCNI 2017, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha precisato che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**, con la conseguenza che le domande all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);

Che, l'allegato 1 del CCNI 2017, **"ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO**, ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, prevedendo una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto-fasi, e suddividendo la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente; **con la** preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia, il primo ambito con posto disponibile è assegnato al docente che l'ha richiesto **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnato il successivo ambito qualora fosse disponibile;

Che, tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all'unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato la ricorrente, che nella



domanda di mobilità interprovinciale ha indicato 5 scuole, 9 ambiti e 1 provincia, nel tentativo di superare la carenza di informazioni sulle sedi disponibili per la mobilità 2017 e di evitare di effettuare scelte “a vuoto” e non ottenere il trasferimento richiesto;

Quindi, la creazione di fasi e sotto - fasi privilegiate rispetto ad altre, il soddisfacimento primario delle scelte puntuali rispetto a quelle sintetiche, la limitazione nell’indicazione di scuole/ambiti/province, l’accantonamento di posti con l’applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, la negazione di alcuni diritti di precedenza goduti dai docenti sottoposti a mobilità interprovinciale, oltre a quanto altro sopra rilevato e contestato, non è frutto né del CCNL 2007, né del D.L.vo 297/94, né della L.107/2015, né di altra normativa vigente per il personale dipendente scolastico e della P.A. in generale, in quanto scaturiscono da decisioni negoziali che di anno in anno “complicano” e rendono sempre meno trasparente e discriminatorio le operazioni alle quali sono sottoposti i docenti, i quali vedono negato l’applicazione dell’unico criterio meritocratico che genera scelte trasparenti e giuste che è quello del punteggio.

Altro elemento che ha ulteriormente penalizzato la ricorrente è stato quello relativo alle disposizioni normative contenute nei DDG 105,106 e 107 del 2016 , il “Concorstone” che ha impedito alla stessa **, poiché il Ministero ha apposto espresso divieto per il personale già a tempo indeterminato di partecipare alle suddette prove concorsuali, di effettuare tali provi concorsuali per cercare di diventare vincitrice ed avvicinarsi al proprio luogo di residenza.**

Infatti l’insegnante avrebbe potuto, pur con tutti i sacrifici che comporta studiare per un concorso, partecipare al concorso in Sicilia , se solo le fosse stato permesso , e cercare di ottenere una sede di lavoro definitiva in Sicilia.

Che la legge 107/ 2015 sia nata sotto tanti profili di incostituzionalità è stato sancito , intanto solo per l’elemento sopra evidenziato, proprio dalla sentenza della **Corte Costituzionale n 251/2017 del 8 novembre 2017** che ha sancito la legittimità anche per coloro di ruolo di accedere a nuove prove concorsuale.

Altro elemento che ha ulteriormente penalizzato la ricorrente è stato quello relativo alle disposizioni normative contenute nei DDG 105,106 e 107 del 2016 , il “Concorstone” che ha impedito alla stessa **, poiché il Ministero ha apposto espresso divieto per il personale già a tempo indeterminato di partecipare alle suddette prove concorsuali, di effettuare tali provi concorsuali per cercare di diventare vincitrice ed avvicinarsi al proprio luogo di residenza.**



Infatti l'insegnante avrebbe potuto, pur con tutti i sacrifici che comporta studiare per un concorso, partecipare al concorso in Sicilia , se solo le fosse stato permesso , e cercare di ottenere una sede di lavoro definitiva in Sicilia.

Che la legge 107/ 2015 sia nata sotto tanti profili di incostituzionalità è stato sancito , intanto solo per l'elemento sopra evidenziato, proprio dalla sentenza della **Corte Costituzionale n 251/2017 del 8 novembre 2017** che ha sancito la legittimità anche per coloro di ruolo di accedere a nuove prove concorsuali.

E' conseguenziale che adire l'Ill.mo Tribunale è divenuta un'assoluta necessità di giustizia ed il richiesto provvedimento d'urgenza ex art.700 c.p.c. è volto proprio a tutelare la ricorrente, a causa della reiterata condotta dell'Amministrazione, che, potrà sperare solo nell'accoglimento del provvedimento d'urgenza, da allegare alla prossima domanda di mobilità.

- ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI – IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA

Nella fattispecie in esame, la resistente P.A. ha operato in dispregio alle sopraindicate disposizioni normative.

Siffatto comportamento, pertanto, si appalesa illegittimo, nonché affetto da irragionevolezza ed illogicità manifesta, lesivo della dignità e della personalità del lavoratore, *contra legem* e destituito di qualsivoglia fondamento, fattuale e giuridico.

Tale provvedimento, inoltre, non offre traccia di motivazione a sostanzare la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI Mobilità per irragionevolezza e illogicità manifesta. Ciò, in aperta violazione dell'art. 10 del CCNL Scuola 2006-2009 e successive sequenze contrattuali, ai sensi del quale *«i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale. 2. In tale sede saranno definiti modalità e criteri per le verifiche periodiche sugli effetti degli istituti relativi alla mobilità territoriale, al fine di apportare, con contrattazione nazionale integrativa, i conseguenti adattamenti degli stessi istituti».*

Ma vi è di piu'! La condotta del Ministero rende manifesto, ictu oculi, che ha operato e continua ad operare reiterando disparità di trattamento tra lavoratori e mettendo in tutta evidenza l'illogicità ed ingiustizia manifesta del suo operato.



A-DISAPPLICAZIONE DEL CCNI, IN QUANTO ILLEGITTIMO E VIOLAZIONE DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 2, 3, 4, 31, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

E' noto che l'autonomia contrattuale delle parti stipulanti il contratto collettivo non possa porsi in contrasto con norme imperative di legge, poste a tutela di valori costituzionalmente protetti.

Per tutte le sopra indicate ragioni, le norme dei CCNI 2016 e 2017 che disciplinano la movimentazione del personale ex comma 96, lett. a) (**e comunque, ogni altro articolo che dovesse prevedere disposizioni del medesimo tenore di quelle censurate**), vanno dichiarate nulle e/o disapplicate per palese contrasto con le norme di legge contenute negli articoli 462 e 463 del T.U. della scuola e nella L. n. 107/2015, nonché per palese contrasto con i principi generali sopra richiamati, ai sensi e per effetto:

- 1) dell'art. 1418 c.c., che sancisce la nullità parziale per violazione delle leggi, delle disposizioni generali e di rango costituzionale in materia di mobilità nel pubblico impiego in generale e nella scuola in particolare, normativa avente carattere imperativo;
- 2) dell'art. 2, comma, 2 del Testo unico sul Pubblico Impiego (D.Lgs. n. 165/2001), concernente le "Fonti" del rapporto di pubblico impiego, che espressamente riconosce tale carattere (di norma imperativa) alle disposizioni di legge che si applicano in modo specifico ai rapporti di pubblico impiego - quali sono quelle sopra richiamate: 462 e 463 del T.U. della scuola e L. n. 107/2015 -, sancendo la disapplicazione delle norme contrattuali in contrasto con tali norme e prevedendo la possibilità che la contrattazione collettiva possa derogare alle disposizioni di legge solo allorché sia la stessa legge ad autorizzarlo espressamente, autorizzazione di cui in ispecie non vi è traccia;
- 3) della stessa **legge 107/2015, art. 1, comma 196**, laddove stabilisce: *"Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge"*.

Ne deriva anche la palese illegittimità in riferimento alle seguenti norme della Costituzione:

_ **art. 3**, da solo ed in combinato disposto con il successivo articolo **97**, nella parte in cui esprime i principi del buon andamento dell'amministrazione pubblica, tra i quali principi di pari opportunità e di non discriminazione, che sono sottesi al principio di uguaglianza;

_ **art. 31, comma 1**, nella parte in cui dispone *"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose"*;

_ **articolo 51, comma 1, della Costituzione**, nella parte in cui dispone che *"tutti i cittadini... possono concorrere agli uffici pubblici... in condizioni di eguaglianza"*;



– **articolo 4, comma 2**, nella parte in cui dispone che *“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”*, da solo ed in combinato disposto con l’articolo 2 della Costituzione, in quanto la predetta norma riconosce al cittadino il diritto alla *scelta dell’attività lavorativa* che intenda svolgere *sulla base delle proprie possibilità* e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell’interesse allo sviluppo della propria personalità, *senza discriminazione* alcuna che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività; La natura dell’art.33 della legge 104/92 è chiaramente “ **NORMA IMPERATIVA**” in quanto collocata all’interno di una legge i principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazioni sociali ed assistenza delle persone handicappate.

Le norme sulla tutela della disabilità si pongono quali “Lex Specialis” rispetto alle norme sulla mobilità ed assegnazione che sono di rango inferiore.

Di tale avviso sono tutti i Tribunali del Lavoro. Si citano solo a titolo esemplificativo: Tribunale di Messina n.14818/2017 del 31.7.2017, Tribunale di Catania dott. Mirenda, in accoglimento delle istanze dello scrivente difensore, R.g.3525/2017 Ordinanza del 31.7.2017. Tribunale di La Spezia 14.11.2017. , Tribunale di Vercelli 12.01.2017

B- Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Violazione dell’art. 3 l. n. 241/90. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

I provvedimenti impugnati si appalesano inoltre certamente illegittimi per carenza assoluta di istruttoria. Il MIUR ha del tutto omesso di istruire la posizione della ricorrente, non tenendo conto né del punteggio alla stessa attribuito a seguito di valutazione della domanda di mobilità né delle preferenze dalla stessa espresse con la predetta domanda. Si censura, infatti, la mancata espressa motivazione dei provvedimenti impugnati. Il MIUR non ha infatti fornito alcuna spiegazione in ordine ai criteri utilizzati per la movimentazione della ricorrente nonché in ordine alle ragioni che hanno indotto lo stesso ad assegnare la sede di trasferimento. E ciò, in grave violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito della ricorrente (e di tutti i destinatari dei provvedimenti di trasferimento).

ISTANZA CAUTELARE EX ART.700 C.P.C.

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti, del **fumus boni juris** e del **periculum in mora**, necessari ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza ex. Art.700 c.p.c.

Per quanto attiene **al fumus boni juris** si ritiene che la *“verosimiglianza dell’esistenza del diritto”*



poiché tali atti amministrativi sono stati già disapplicati con varie sentenze di merito come descritto ampiamente in premessa.

Il *fumus boni juris* è chiaramente evidenziato nelle motivazioni di fatto e di diritto svolte nel presente ricorso, che si richiamano. I diversi Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

Sul punto sono stati emessi diversi procedimenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità, in considerazione dei relativi **“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”** (Trib. Patti – sez. Lavoro, ordinanza resa nel procedimento 2497-1 RG; Tribunale di Pordenone in composizione collegiale cron. 1066/17 del 30.06.2017 proced. N.207/2017 RG; Tribunale di Firenze in composizione collegiale cron. n°2563/2017 del 28.03.2017 proc. n.559/2017 RG; Trib. Roma – Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26.01.2017; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma, - sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20.01.2011, in Lavoro nella Giur., 2012,8-9, 797; Trib Agrigento – sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28.03.2001; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4.02.2016).

Inoltre, si evidenziano e richiamano:

- l'**Ordinanza n.16081/2016 del Tribunale di Patti – sez. Lavoro, resa nel procedimento n.2497-1/2016 R.G.** con la quale viene anche chiarito che il trasferimento *“rappresenta un danno non ristorabile, grave ed irreparabile, al diritto inviolabile della ricorrente di sviluppare la propria personalità nel proprio ambito familiare e resi.*

DEDUCE AI FINI CAUTELARI “PERICULUM IN MORA”

Di particolare rilevanza e gravità è la situazione personale e familiare della ricorrente in ordine al c.d. *“periculum in mora”* poiché la ricorrente è costretta a dover lavorare da anni e chissà' ancora per quanti anni lontana dal suo nucleo familiare d'origine , MARITO E FIGLIA , che si trovano in Sicilia.

E, infatti, indubbio, che che “ La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto” (art 4 co1). Con tali parole l' art. 4 co 1, della costituzione sottolinea l' importanza attribuita al lavoro nell' ambito dello stato sociale non solo come mezzo di sussistenza, per sopperire ai bisogni materiali, ma anche come strumento necessario per affermare le proprie capacità e quindi la propria personalità.” La ricorrente non può svolgere la propria attività lavorativa se non lontanissima dai propri affetti e dal suo nucleo familiare. Questa situazione ha una pesante ricaduta diretta



sull'aspetto psicologico della ricorrente che ha, ormai, perso la speranza di poter svolgere , in maniera più soddisfacente e proficua, la propria attività lavorativa in Sicilia.

Considerata la manifesta fondatezza del ricorso per le ragioni tutte espresse nei precedenti motivi di diritto, la domanda proposta dalla ricorrente merita accoglimento in Questa Sede in ragione della sussistenza del *periculum* di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe alla stessa dall'attesa della definizione del giudizio ordinario.

1. che la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità A.S. 2016/2017 e seguenti della sede spettante di diritto alla ricorrente , oltre alla mancata attribuzione della sede per scorrimento graduatoria in base al punteggio, non può che comportare la minaccia di un **“pregiudizio”** per la stessa con specifico riferimento al richiesto trasferimento in Sicilia e in provincia di Catania;

2. che il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe, altresì, natura palesemente **“irreparabile”**, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post);

3. che, difatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità, la ricorrente rischia di rimanere per anni lontano dal proprio nucleo familiare e, quindi, di vedere gravemente minate l'unità e la serenità della propria famiglia, tutto ciò a dispetto della somma tutela che la nostra Costituzione, sulla scia di consolidati principi etici, ha inteso garantire alla famiglia (artt.29, 30, 31 COST.);

4. che qualora, non venisse emesso il provvedimento cautelare richiesto, anche in caso di accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe definitivamente esclusa dall'ottenere il trasferimento nella provincia di CATANIA poiché gli organici sarebbero ormai ricoperti da altri insegnanti partecipanti alla prossima mobilità. **PREME EVIDENZIARE CHE È STATO DIMOSTRATO IN RICORSO CHE LA RICORRENTE GIA' DALL'A.S. 2016/2017 AVEVA IL DIRITTO AD ESSERE TRASFERITA NELLA PROVINCIA DI CATANIA..** Ma il danno sarebbe evidente anche se valutato sotto il profilo di semplice perdita di *chance* per conseguire l'attribuzione di una sede di trasferimento definitivo vicino alla propria famiglia.

La *chance*, per come identificabile nella fattispecie in esame , non è, dunque, una mera aspettativa di fatto, ma costituisce un'entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione.

La perdita di *chance* configura, in altre parole, una autonoma voce di danno patrimoniale attuale, già presente nel patrimonio del soggetto (punteggio legittimamente spettante) al verificarsi



dell'illecito (mancata attribuzione della precedenza da parte del Miur) e che va commisurato non alla mera perdita del risultato stesso ma alla perdita di possibilità di conseguire un risultato positivo.

5. che, quindi, sussistono tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza previsti dall'art.

700 c.p.c., secondo cui: **“Chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”;**

6. che, d'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi “pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente” (Trib. Roma - Sez. lavoro, **ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000,400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016.**

Tribunale di Catania Ordinanze accoglimento totale del giudice Mirenda del 31.7.2017 nei procedimenti R.g.3525/2017 e R.g. 2921/2017 patrocinati dallo scrivente difensore e del Giudice Di Gesu del 27/11/2017 R.G. 8938/2017, R.G. 2835/2017 del Giudice dott. Di Benedetto del 24.1.2018.

Infatti, per come evidenziato in ricorso, la ricorrente avrebbe potuto ottenere il trasferimento presso un'istituzione scolastica degli Ambiti della provincia di CATANIA in ogni caso, in uno tra quelli della Regione Sicilia, ed invece è rimasta assegnata in una provincia del Nord Italia lontanissima dal proprio luogo di residenza.

E' orientamento unanime che la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. va accolta ove, da un lato, la situazione giuridica dedotta sia qualificabile come situazione giuridica soggettiva (*fumus boni iuris*) e, dall'altro, tale posizione giuridica appaia minacciata da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*), da riconoscersi, quindi, alla fattispecie qui dedotta la chiesta tutela cautelare.

Infatti e' di tutta evidenza che il danno grave ed irreparabile subito dalla ricorrente: il *periculum* è ravvisabile nella distanza enorme tra il luogo di residenza della ricorrente e la sede di assegnazione lavorativa con notevole pregiudizio, nonché il disagio che patirebbe la ricorrente, costretta a riorganizzare la propria vita familiare ed a distaccarsi dal proprio NUCLEO FAMILIARE D'ORIGINE.

Pertanto, si segnala, come nel caso in esame sussistano sia l'imminenza che la irreparabilità del pregiudizio di cui all'articolo 700 cpc.



Sicché è doveroso evidenziare l'esatto diritto vantato dalla ricorrente che – è palese – non ha carattere in questa sede esclusivamente patrimoniale, ma attiene alla sfera personale e professionale della ricorrente ed alla loro stessa esistenza, la cui dignità è enormemente compromessa nelle relazioni individuali, lavorative.

Al riguardo, dunque, risulta palese come l'illegittima procedura e la conseguente erronea identificazione della sede di destinazione a seguito della procedura medesima da parte del Ministero abbia determinato, e continui a determinare, seri pregiudizi di natura patrimoniale e non solo in capo alla ricorrente.

PREME EVIDENZIARE CHE L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO HA GIA' EMESSO PROVVEDIMENTI DI ACCOGLIMENTO, SIA IN FASE CAUTELARE CHE NEL MERITO, PER FATTISPECIE ANALOGHE A QUELLA IN RICORSO.

Pertanto, per quanto sopra premesso ed esposto, nelle more della definizione nel merito del giudizio, la ricorrente, *ut supra* rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

Con provvedimento ex art. 700 cpc, anche con decisione inaudita altera parte ed immediatamente esecutiva come per legge, di disapplicare, sospendere o annullare gli effetti in via cautelare ed urgente di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alle procedure di mobilità a.s. 2016/2017 e 2017/2018 e 2018/2019 che hanno coinvolto l'odierna ricorrente e, per l'effetto

Voglia ordinare al MIUR e ad ogni Ufficio competente di:

- 1) attribuire alla ricorrente la titolarità sull'ambito territoriale 0006 della provincia di CATANIA, IN UNA SEDE DISPONIBILE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE COMPRESSE IN TALE AMBITO con decorrenza giuridica 01.09.2017, anche in soprannumero;
- 2) IN via subordinata, in via graduata, assegnare alla ricorrente una sede di titolarità a far data dal 01.9.2017, negli altri Ambiti della regione Sicilia indicati in ordine nella domanda di mobilità della deducente a.s. 2016/2017;
- 3) accertare, ritenere e dichiarare la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità ed inesistenza del trasferimento della ricorrente presso l'ambito del Piemonte avvenuta a seguito delle illegittime procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017 , 2017/2018, 2018/2019



nonché regolate dall'algoritmo impazzito ed Accertare e dichiarare che illegittimamente insegnanti partecipanti alla fase D della mobilità 2016/2017 ed in sede di conciliazione nella stessa fase C della ricorrente con punteggio inferiore alla stessa , hanno ottenuto la provincia di Catania come sede definitiva di mobilità e non tenendo conto del principio del punteggio e dello scorrimento della graduatoria ;

- 4) in via d'urgenza e nel merito, **accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione**, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e **dell'art.40 comma 1 ult. cpv** ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e **comma 3 quinquies del d.lgs. 165/01** (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*), **della disposizione di cui alle "Note comuni" al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 e SEGUENTI nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e pertanto riconoscere che il servizio prestato presso le scuole paritarie dalla ricorrente venga valutato e riconosciuto sotto ogni aspetto della carriera dell'insegnante e ricostruzione della propria carriera di servizio ed il pagamento dei rispettivi arretrati** ;

- 5) procedere all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità 2016 /2017 o in subordine domanda di mobilità a.s. 2017/2018, e a.s. 2018/2019 nell'AMBITO SICILIA Ambito 0006, in provincia di Catania nel Comune o scuola più vicina o ritenuta idonea ed in subordine per scorrimento in uno degli ambiti indicati nelle proprie domande di mobilità ovvero come per legge, e per l'effetto ordinare al MIUR di procedere al compimento dei relativi atti e disporre quanto altro per legge ed assegnare e riconoscere alla ricorrente il punteggio alla stessa dovuto come per legge anche per ricongiungimento familiare, il tutto nel rispetto della precedenza e priorità spettante alla deducente come per legge;

Nel merito



- 1.- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita, ANCHE IN SOPRANNUMERO, presso L'AMBITO 0006 DI CATANIA Già A FAR DATA DAL 01.9.2017, sulla base del criterio del punteggio, unitamente al personale docente ex comma 96, lett. a) della L. n. 107/2015, assunto nella fase c) del piano straordinario di assunzioni ex L. 107/2015, con decorrenza dall'a.s. 2016/2017, ritenuta e dichiarata illegittima riserva/accantonamento dei posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso ordinario 2012 .
2. Accertare anche che la sede assegnata è stata anche frutto di un errore materiale causato dall'algoritmo utilizzato dal Ministero per le operazioni di mobilità 2016. Accertare e dichiarare che illegittimamente insegnanti partecipanti alla fase D della mobilità 2016/2017 ed in sede di conciliazione nella stessa fase C della ricorrente con punteggio inferiore alla stessa , hanno ottenuto la provincia di CATANIA come sede definitiva di mobilità.
-accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'ambito Sicilia 0006 provincia di CATANIA o, in subordine, preso uno degli altri ambiti indicati in domanda secondo l'ordine di preferenza in ossequio al punteggio ad essa spettante a far data dall'a.s.2016/2017 anche in soprannumero;
3. **Accertare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione**, ai sensi degli artt.1339 e 1418/1419 c.c. e **dell'art.40 comma 1 ult. cpv** ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e **comma 3 quinquies del d.lgs. 165/01** (*"Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nullenon possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile"*), **della disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 e quella dell'a.s. 2017/2018 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" e pertanto riconoscere che il servizio prestato presso le scuole paritarie dalla ricorrente venga valutato e riconosciuto sotto ogni aspetto della carriera dell'insegnante e ricostruzione della propria carriera di servizio ed il pagamento dei rispettivi arretrati ;**
- 4.-condannare, infine, le amministrazioni convenute al compimento degli atti consequenziali al riconoscimento dei diritti sopra indicati, disponendo il trasferimento della ricorrente con decorrenza dall'a.s. 2016/2017 presso l'ambito Sicilia 0006 o presso uno degli altri ambiti della regione Sicilia



indicati in domanda o in subordine in una sede indicata nella domanda di mobilità' a.s. 2017/2018 e a.s. 2018/2019 ;

3.- condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio oltre Iva e CPA;

Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara la controversia è di valore indeterminabile ED IL CONTRIBUTO UNIFICATO versato è di 259,00 euro .

Si allegano in produzione:

(ALL.1 contratto a tempo indeterminato);

(All.2 domanda di mobilità della ricorrente e successiva convalida della stessa da parte del M.I.U.R. 2016/2017)

(All. 3 domanda di mobilità della ricorrente e successiva convalida della stessa da parte del M.I.U.R. 2017/2018)

All.4 domanda di mobilità della ricorrente e successiva convalida della stessa da parte del M.I.U.R. 2018/2019)

All.5 autocertificazione / certificazione situazione familiare ricorrente e certificazione residenza;

(All. 6 CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017 e tabella valutazione titoli)

All.7 CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2017/2018 e tabella valutazione titoli)

All.8. O.M. 241/2016

All.9. O.M. 221/2017 e proroga 2018/2019

All. 10. copia della diffida e delle ricevute di ritorno-)

(All.11 Movimenti fasi trasferimenti primaria 2016/2017 di Catania)

(All.12 Movimenti fasi trasferimenti primaria 2018/2019 di Catania)

(All.13 e Codice fiscale e carta d'identità).

(all.14 Legge 107/2015)

(all.15 Sentenza Corte Costituzionale per L.107/2015 n 251/2017 del 8.11.2017)

(all.16 e 17 Sentenza Tribunale di Catania per analoga vicenda giuridica.

All. 18 Fase D mobilità 2016/2017;

All.19. Conciliazioni provincia di Catania 2016/2017;

All 20. Referto risonanza magnetica della ricorrente.

All.21 Certificazione medica del diabete della figlia.

All.22 Certificato di servizio attestante il servizio pre-ruolo paritario svolto presso la scuola paritaria;



All.23 Attestazione di riconoscimento scuola paritaria della scuola dove la ricorrente ha prestato servizio;

All.24 Certificato di servizio a.s. 2018/2019 della ricorrente in assegnazione provvisoria provincia di Catania;

(**All. 25** allegato 2 –tabella Valutazione titoli Graduatorie ad Esaurimento-)

(**All. 26** parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010)

Salvis iuribus

Calascibetta 28.3.2019

Avv. Laura Maria Puzzo

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC

Il sottoscritto Avv. Laura Maria Puzzo, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta delega in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento della sede di mobilità nell'ambito 0006 di Catania ain seguito all'illegittimità dei trasferimenti ed accertamento algoritmo impazzito per la mobilità a.s. 2016/2017 e mancato riconoscimento di punti 54 per il servizio pre.ruolo prestato
- ai fini dell'integrale istaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente e che hanno già ottenuto la sede di trasferimento in Sicilia negli anni 2016/2017 e 2017/2018 e 2018/2019 ;

RILEVATO CHE

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

CONSIDERATO CHE



- la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, “... *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio- di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (**ex multis Tribunale di Roma sez. Lavoro R.g. 207/15**)
 - Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
 - Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 , in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
 - Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc, in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
 - Che la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
 - Che la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

RILEVATO, INFINE, CHE



Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;
- quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato della Provincia di Catania.

Calascibetta 28.3.2019

Avv. Laura Maria Puzzo

